

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

35222/06

22

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 11/07/2006

SENTENZA

N. 00795 /2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. LUPO ERNESTO	PRESIDENTE	
1.Dott.POSTIGLIONE AMEDEO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.DE MAIO GUIDO	"	N. 018867/2006
3.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA	"	
4.Dott.FIALE ALDO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) STRIZZOLO MATTEO | N. IL 20/09/1978 |
| 2) SPESSOT FABIO | N. IL 22/05/1967 |

avverso ORDINANZA del 18/04/2006

TRIB. LIBERTA' di TRIESTE

sentita la relazione fatta dal Consigliere
DE MAIO GUIDO

~~letto~~/sentite le conclusioni del P.G. Dr. *Francesco Solgano*

rigetto dei ricorsi.

udito il difensore Avv. **SANTARCO** Gugelò Alessandro (ROSA)

MOTIVAZIONE

Con ordinanza in data 27.3.2006 il GIP del Tribunale di Gorizia applicò la misura coercitiva della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Massimo Salmaso, Fabio Spessot, Giuseppe Filieri e Matteo Strizzolo, indagati per varie imputazioni ex art. 53 bis d.l.vo 22/97. Avverso tale provvedimento i predetti indagati proposero istanza di riesame, che il competente Tribunale distrettuale di Trieste ha rigettato con ordinanza del 18.4.2006, contro la quale hanno proposto ricorso (per quanto qui interessa) lo Strizzolo e il Pessot.

I ricorsi dei due indagati propongono questioni in larga misura simili, attinenti per un verso alla configurazione del reato contestato di cui al cit. art.53 bis d.l.vo 22/97 e per l'altro alla sussistenza delle esigenze cautelari. Per comodità di esposizione, e anche per evitare inutili ripetizioni, è, quindi, opportuno raggruppare e trattare unitariamente le questioni comuni, riservando la trattazione singola alle sole questioni proprie di ciascun indagato. Occorre premettere anche che in questa sede si farà riferimento innanzi tutto all'ordinanza impositiva delle misura, esemplarmente completa e approfondita, invece che all'ordinanza del Tribunale, la quale ha in larga misura richiamato il provvedimento del GIP, fornendo quindi una motivazione essenzialmente *per relationem* (ciò che è, ormai generalmente, considerato legittimo). Ne deriva che alcune censure, che potrebbero apparentemente rivelare aspetti di una qualche rilevanza (come ad esempio, quelle di omessa motivazione dell'ordinanza impugnata), si dimostrano del tutto infondate se raffrontate alle argomentazioni dell'ordinanza impositiva; va, parallelamente, ricordato che è pacifico che provvedimenti confermativi di grado diverso (come devono essere considerati anche quelli della procedura del *riesame*) costituiscono un tutto organico al quale occorre fare riferimento nella valutazione dei motivi di impugnazione.

1)La questione processuale proposta dallo Spessot

Con il primo motivo lo Spessot denuncia violazione degli artt.7, 128 e 148 cpp per l'omessa notifica del provvedimento impugnato al difensore e al ricorrente nel domicilio eletto; circa la notifica al ricorrente, viene dedotto anche che l'atto era stato notificato a una persona sottoposta agli arresti domiciliari ed impedita a contattare altro difensore. Il motivo è infondato per le ragioni seguenti: a)l'art.156 co.1 prescrive che "le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona"; b)la notifica di un provvedimento decisivo è finalizzata alla sua impugnazione, per cui qualsiasi verificata nullità è superata dall'avvenuta presentazione dell'impugnazione (cd. *consumazione del diritto di impugnazione*, giurisprudenza pacifica fin dalla non recente sent. sez.III, 2.7.1994 n.7560, Franchi: nel caso in cui sia stata regolarmente presentata nei termini l'impugnazione, l'eventuale nullità della notifica dell'avviso della sentenza deve ritenersi sanata, essendosi l'interessato avvalso della facoltà al cui esercizio

- 1 - 

l'atto, affetto da nullità, era preordinato e cioè la presentazione dell'impugnazione).

2) Le censure relative alla configurabilità del reato

Lo Strizzolo denuncia con il motivo sub A) la non configurabilità del reato di cui all'art.53 bis d.l.vo 22/97, in relazione ai singoli capi di imputazione contestati all'indagato, il quale, "con riferimento a tutti i fatti contestati sub B), C) e D) ha effettuato solo attività di intermediazione in entrata da *Geonova spa* ed *ICV srl* alla *Eco Studio srl*"; si deduce, inoltre, che nelle relative condotte non sarebbe ravvisabile "l'allestimento dei mezzi, l'organizzazione diretta specificamente allo scopo, la pluralità di operazioni illegittime, la continuità temporale, gli ingiusti profitti, l'ingente quantità di rifiuti, l'abusività della gestione (in quanto la *Eco Studio srl* poteva legittimamente ricevere i fanghi di *Geonova* ed *ICV* e la *Ecoplan srl* è autorizzata al trasporto di ogni tipo di merce e/o rifiuto)". Le censure sono infondate in quanto i singoli reati sono stati contestati nella forma concorsuale e, quindi, l'attività svolta dallo Strizzolo (quale essa sia stata) è stata considerata come confluyente nel risultato voluto da tutti i concorrenti e come tale accertata e ritenuta (ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) dai giudici di merito (v., in dettaglio, le motivazioni svolte, con riferimento particolare alla posizione dello Strizzolo, alle pagg.9 dell'ordinanza impugnata, alle pagg.55-63 per il capo *a*; 63-65 per capo *b*; 65-67 per capo *c*; 67-71 per capo *d*; 81-82 per capo *i*; 82-82-84 per capo *l*). Il ricorrente, quindi, si limita ad isolare dal contesto l'attività che si assume essere stata svolta da tale indagato, con un complesso di rilievi (esteso a tutte le imputazioni) che trascura il contributo causale che l'attività stessa ha fornito alla consumazione dei reati contestati e, ancor più, il ruolo preminente svolto dallo Strizzolo (del quale sarà detto in avanti) nella vicenda unitariamente e complessivamente considerata. Circa l'attività in concreto svolta dallo Strizzolo nell'ambito della vicenda, va rilevato che i giudici di merito hanno indicato i gravi indizi di colpevolezza ineccepibilmente sia dal punto di vista logico che da quello giuridico,

quanto al reato sub a), nelle intercettazioni telefoniche (riportate in dettaglio alle pagg.57-59 dell'ordinanza GIP e che vedono quasi sempre coinvolto lo Strizzolo e, in particolare, in quella n.623 del 28.6.2005) nonché la ripresa video del 5.8.2005; cfr. anche le telefonate in data 24.8.2005, di cui a pag.62 ord.);

quanto al reato di cui al capo b), nelle intercettazioni telefoniche, riprese videofilmate e servizi di o.c.p. indicati a pag.63, con particolare riferimento alla telefonata n.696 in data 8.6.2005 e n.1377 del 15.7.2005;

quanto al reato di cui al capo C), nelle conversazioni telefoniche nn.3253, 3270 e 4546 del 6 e 7/9/2005;

quanto al reato di cui al capo d), nella miscelatura con materie prime secondarie di fanghi non trattati forniti proprio dall'indagato (ordinanza a pag.70);

quanto al reato di cui al capo l), nel conferimento da parte dello Strizzolo presso la *Eco. studio srl* delle diverse tonnellate di rifiuti incriminate (ordin. a

pag.81, con l'indicazione delle telefonate tra lo stesso Strizzolo e lo Spessot, nonché quella tra lo Spessot e il Filieri del 12.7.2005)

quanto al reato di cui al capo L, nella consegna alla temperi Energie srl di circa kg.390.000 di miscele di rifiuti diversi (alghe, legno, pannelli trattati) attuato dallo Spessot in concorso con gli altri indagati ai quali il reato è stato contestato. Di mero fatto, e quindi non deducibile in sede di legittimità, è il rilievo che, quanto al reato contestato sul A), "la Ecoplan Project srl non ha svolto alcuna attività di intermediazione, non ha percepito alcun compenso e non ha effettuato trasporti".

Quanto, poi, alla concreta configurazione dell'attività criminosa, dagli elementi raccolti, e richiamati nei vari capi di imputazione, l'ordinanza impugnata ha desunto con piena logicità, con riferimento a tutti gli indagati, che era emersa *"l'esistenza di un'attività organizzata avente ad oggetto un ingente traffico illecito di rifiuti; tale attività veniva svolta in modo del tutto clandestino, ricorrendo a sistematici artifici posti in essere da più soggetti riconducibili a diverso titolo a società impegnate nel settore della gestione dei rifiuti; tali soggetti, accanto a una gestione ordinaria e lecita -necessaria a creare uno schermo di legalità per le aziende coinvolte, operanti sulla base di specifiche autorizzazioni- in realtà ponevano in essere una gestione parallela, avente i caratteri di una vera e propria gestione straordinaria ed illegale di materiali costituenti rifiuti. Detta attività parallela ed occulta, in considerazione della specificità delle attività realizzate, delle ingente quantità di rifiuti gestiti illecitamente, del numero dei mezzi impiegati, della sussistenza di veri e propri accordi criminosi tra gli autori dei fatti illeciti perseguiti, della spregiudicatezza delle condotte criminali emerse...integrava l'ipotesi criminosa di cui all'art.53 bis d.l.vo 22/97".*

Su tali basi di fatto il GIP ha ritenuto la ravvisabilità degli elementi richiesti per la configurazione del reato contestato, rilevando: I)che ricorrevano *"in relazione alle condotte sopra descritte, i caratteri della pluralità di operazioni; dell'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate; della ingente quantità di rifiuti fatti oggetto di ricezione, trasporto, esportazione e, comunque, di gestione in forma abusiva, ossia in difetto di osservanza delle normative dettate in materia di gestione di rifiuti"*; II)che, inoltre, era emerso che gli indagati pongono in essere *"le descritte attività illecite al fine di conseguire gli ingiusti profitti loro derivanti dalla possibilità di trattare rifiuti per i quali non avrebbero autorizzazione alla gestione; ovvero dalla possibilità di lucrare i maggiori profitti derivanti da un abbattimento delle spese operato attraverso una attività di gestione solo formale"*.

Il ricorrente Spessot, nel riepilogo dei motivi di riesame (alle pagg.2-3 del ricorso) ha ricordato di aver sottoposto a quei giudici la questione della *ingente quantità*, che non è tuttavia stata inserita tra i motivi di ricorso; e ciò di certo non casualmente, non potendosi contestare che la relativa nozione sia integrata dallo smaltimento di 1.200.000 kg. di cui al capo A); di 180.000 kg. di cui al capo B); di 90.000 kg di cui al capo C); di 352.000 kg. di cui al capp D); di

500.000 kg. di cui al capo E); di 350.000 kg. di cui al capo F); 65.750 kg di cui al capo H); 90.000 kg. di cui al capo I); di 360.000 kg. di cui al capo L).

3.Sussistenza delle esigenze cautelari per entrambi gli indagati

Lo Strizzolo con il motivo sub B) denuncia l'insussistenza delle esigenze cautelari, essendo la prognosi di pericolosità stata formulata senza adeguata considerazione né della personalità dell'indagato, né della concreta possibilità della commissione di ulteriori reati; con il motivo sub C), la violazione dell'art.275 co.2 bis cpp, non essendo stata valutata né la sostanziale incensuratezza dell'indagato, né che il minimo edittale del reato è di un anno, né la possibile concessione delle attenuanti generiche. Con il terzo motivo del proprio ricorso lo Spessot denuncia violazione dell'art.51 d.l.vo 22/97 e manifesta illogicità della motivazione, avendo il Tribunale posto sullo stesso piano, ai fini della prognosi di pericolosità, le violazioni del vecchio art.51 e le violazioni dell'art.53 bis; il ricorrente sostiene che il Tribunale, "facendo una incongrua commistione tra i detti reati ambientali, sembra far discendere da un *passato* contravvenzionale un *futuro* delittuoso". Le censure sono, nel loro complesso, inammissibili per manifesta infondatezza, in quanto l'ordinanza impugnata ha basato la prognosi di pericolosità essenzialmente sulla rilevantissima entità dei traffici illeciti di cui ai vari capi di imputazione e sul ruolo negli stessi svolti dagli indagati, rilevando che Strizzolo e Spessot "*sono i veri artefici, ideatori e organizzatori delle illecite attività descritte nei capi di accusa. Gestori di fatto e di diritto (Spessot), di fatto (Strizzolo) delle due società che realizzano i traffici abusivi di rifiuti..., i due ricorrenti predetti dirigono l'attività di tutti i correi, che a loro obbediscono e a loro devono rispondere*". Tali rilievi, in aggiunta a quelli esposti in ordine alle singole ipotesi di reato, rendono evidente che nella specie, come non poteva avere rilievo "la sostanziale incensuratezza" dello Strizzolo, così non era ipotizzabile la concessione di attenuanti generiche o di sospensione condizionale. A ciò va aggiunto che nella ordinanza impositiva della misura risultano adeguatamente motivate sia la sussistenza delle esigenze cautelari (par.10, pagg 86-89), sia il giudizio di proporzione ed adeguatezza (par.20, pagg.89-90). Il GIP, dopo aver ancora una volta richiamato l'ingente *impiego di apparati organizzativi, di personali e di mezzi*, ha ineccepibilmente rilevato, quanto ai principi da ultimo richiamati, che "*l'entità della sanzione potenzialmente irrogabile non può parametrarsi in termini contenuti, anche solo in considerazione della ampiezza, della intensità e della abitualità dei traffici illeciti realizzati*"; quanto alla concedibilità della sospensione condizionale, che la prognosi favorevole non era prevedibile per "*lo stato di intensità e l'ampiezza della condotta criminosa..., la natura pressochè professionale della stessa*".

Inoltre, solo dopo aver evidenziato il ruolo dei predetti indagati (richiamando in proposito anche i rilievi contenuti nell'ordinanza del GIP alle pagg.86-90) e solo come argomento rafforzativo, il Tribunale ha aggiunto, quanto allo Spessot, che "*non può essere trascurato che il predetto ha già riportato denunce, nel*

corso del 2004, per reati inerenti la violazione della normativa sui rifiuti”: rilievo del tutto legittimo ed appropriato in quanto attinente allo specifico e concreto pericolo di recidiva, che giustifica la conclusione secondo cui “il materiale probatorio raccolto a carico di Spessot e Strizzolo rende evidente che non si tratta di fatti episodici e casuali, bensì di condotte predisposte e poste in essere da soggetti dediti abitualmente all’illecita attività di abusiva gestione, a fine di profitto, di ingenti quantità di rifiuti”.

4)Le questioni particolari dello Spessot

Lo Spessot denuncia con il secondo motivo violazione dell’art.275 co.2 bis cpp e omessa motivazione, non essendo stata data risposta alle argomentazioni difensive circa la non concedibilità della sospensione condizionale. Il motivo è infondato, anche se risponde al vero che il Tribunale non ha espressamente motivato sulla non concedibilità del beneficio della sospensione condizionale; esiste tuttavia una motivazione *implicita* (tenuto conto, in base a quanto precede, delle ampie considerazioni svolte dal Tribunale circa la notevolissima entità delle violazioni e del grado di pericolosità) e una *per relationem* avendo il Tribunale, anche a proposito delle esigenze cautelari, richiamato espressamente l’ordinanza del GIP impositiva della misura. In considerazione della concluzione dei rilievi svolti dal GIP sulle esigenze cautelari (pagg.86-89) e sul giudizio di proporzione e adeguatezza (pagg.89-90), risultano infondate sia la censura in esame che l’ulteriore deduzione del ricorrente che “i precedenti specifici (*recte*, pendenza a seguito di denuncia) valorizzati dal GIP a pag.87 dell’ordinanza e per relationem dal Tribunale...siano stati erroneamente ed incongruamente indicati...”. Del resto, tali pendenze giudiziarie sono stati utilizzate, come si vedrà, solo come argomento rafforzativo.

Con il quarto motivo viene denunciata violazione dell’art.282 cpp e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla richiesta difensiva subordinata di applicazione della misura non custodiale di cui alla norma citata. Il motivo è infondato, perché la rigorosa individuazione del ruolo dell’indagato e dell’intensità del pericolo di reiterazione, dei quali si è appena detto, giustifica la conclusione che “*il solo mantenimento delle misure cautelari reali o l’applicazione di una misura non custodiale siano inadeguati a scongiurare la capacità dei ricorrenti di realizzare condotte analoghe, magari in altre parti del territorio nazionale, servendosi di altri impianti e altri correi*”.

Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art.125 nonché carenza e manifesta illogicità della M, in quanto la prognosi di realizzazione di condotte analoghe magari in altre parti del territorio nazionale sarebbe del tutto infondata, non supportata da alcun elemento concreto e con l’utilizzo del termine magari. Anche tale motivo è manifestamente infondato, dovendo essere rapportato alle puntualizzazioni fatte dai giudici di merito circa la prognosi di pericolosità e alle puntualizzazioni fatte in questa sede. E’, peraltro, evidente che il giudizio prognostico non può essere infirmato, isolando dal contesto un piccolo inciso, peraltro, espresso in forma solo ipotetica (“magari”) e giustificato dalla grande rilevanza e dalla concreta entità dell’attività incriminata (considerato che è stato accertato che molta parte del

traffico illecito di rifiuti speciali, “costituiti essenzialmente da miscele di fanghi e di alghe, di rifiuti e ramaglie, erano destinati ad aziende austriache, quale ammendante per l'agricoltura non compostato, trasferiti all'estero in assoluto difetto delle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di asportazione di rifiuti”, così l'ordinanza GIP alla pag.56).

Con il motivo sub 6), lo Spessot denuncia la violazione degli artt. 273 cpp, 53 bis e carenza e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale ommesso totalmente di considerare la questione dell'avverbio “abusivamente” di cui alla norma incriminatrice. Tale motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo il Tribunale motivato adeguatamente sul punto (v., in particolare, il passaggio in cui l'ordinanza afferma che “le finalità della gestione -realizzata in difetto di osservanza delle normative dettate in materia di smaltimento e recupero- consistono nella possibilità di trattare rifiuti per i quali l'Ecostudio srl non ha l'autorizzazione, nonché nella possibilità di lucrare i maggiori profitti derivanti da un abbattimento delle spese, operato attraverso un'attività di recupero solo formale, che avviene sulla carta ma a cui non corrisponde un effettivo trattamento del materiale conferito”). Il ricorrente, nel rilevare che “l'avverbio *abusivamente* ha un significato diverso da *illecitamente*”, non ha tenuto conto del fatto che l'attività di gestione, come ricostruita dai giudici di merito, aveva per l'appunto il carattere della *abusività* (oltre tutto, clamorosa e generalizzata, come sottolineato dai giudici di merito e anche in questa sede rilevato); non è possibile attribuire qualificazione diversa a un'attività di gestione di ampio respiro caratterizzata da una totale inosservanza della normativa vigente, per lo più in difetto delle prescritte autorizzazioni, concretizzatasi per lo più in una fittizia attività di recupero (svolta cioè senza l'effettivo *trattamento* dei rifiuti). La decisione dei giudici di merito è, pertanto, pienamente allineata con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'avverbio *abusivamente* sta a significare che l'attività di gestione deve essere *abusiva* (mancanza di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dalla normativa o anche autorizzazioni scadute o palesemente illegittime) con riferimento ad attività organizzate clandestine o anche apparentemente legittime (sez.III, 4503/ 2006 e 30373/2004).


Sulla base dei rilievi che precedono i ricorsi degli imputati vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido alle spese.

P. Q. M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato li 11.7.2006

IL CONSIGLIERE EST.



IL PRESIDENTE

